



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: [info@cngeologi.it](mailto:info@cngeologi.it)

Spett.le  
Comune di Malles  
[mals.melles@legalmail.it](mailto:mals.melles@legalmail.it)

Spett.le  
Provincia Autonoma di Bolzano,  
Ripartizione Opere Idrauliche

[wasserschutzbauten.opereidrauliche@pec.prov.bz.it](mailto:wasserschutzbauten.opereidrauliche@pec.prov.bz.it)

e p.c.: Spett.le  
Ordine dei Geologi della Regione  
Trentino Alto Adige  
[segreteria@geotaspec.it](mailto:segreteria@geotaspec.it)

**TRASMESSE PER PEC**

Roma, 1° marzo 2013  
Rif. P/AL.P.BZ/877

**Oggetto: Elaborazione del “Piano delle zone di pericolo” del Comune di Malles**

Facendo seguito ad una segnalazione, fatta a questo Consiglio Nazionale dei Geologi da parte di un iscritto all'Ordine dei Geologi del Trentino - Alto Adige, relativa alla lamentata esclusione del geologo dalla redazione della parte del piano relativa ai “pericoli idraulici”, con la presente si porta a conoscenza delle Spett.li Amministrazioni in indirizzo che le norme che disciplinano le attività professionali dei geologi supportano la sussistenza della competenza concorrente del geologo in materia idrologica e idraulica (nonché esclusiva in campo idrogeologico), come di seguito specificato.

L'art. 3, lettera d), della Legge 112/1963 individua tra le attività oggetto della professione di geologo “le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee”.

L'art. 41 del D.P.R. 328/2001 prevede le competenze del geologo in materia di analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici-ambientali, che contengono, ovviamente, anche gli specifici aspetti relativi all'evoluzione dei corsi di acqua e quindi alla dinamica geomorfologica ovvero all'intero ciclo evolutivo delle terre emerse ed alla valutazione della pericolosità geologico-idraulica per fenomeni di esondazione di un corso di acqua naturale o derivante dai corsi di acqua esistenti variamente antropizzati.

Il successivo art. 42 del D.P.R. 328/2001, nel disciplinare le prove per l'ammissione all'esame di Stato ai fini dell'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo dei Geologi, prevede - tra le materie di esame - anche specifici settori dell'idraulica, sul presupposto che quest'ultima rientra tra gli insegnamenti universitari dei Corsi di Laurea in Scienze geologiche.

L'art. 26, lettera b), del D.P.R. 207/2010, in materia di contratti pubblici, definisce unitamente le "relazioni idrologica e idraulica", ritenendo che esse riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee ed aggiungendo che tale studio illustra i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici.

Le previsioni sopra riportate sono recepite dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, le quali all'art. 5.1.2.4 ("Compatibilità idraulica") prevedono espressamente che i progetti relativi a grandi opere dovranno essere corredati da una relazione idrologica e da una relazione idraulica riguardanti le scelte progettuali, la costruzione e l'esercizio dell'opera da realizzare.

Del resto la competenza concorrente del geologo in materia di idraulica è stata confermata, anche a livello giurisdizionale, dal **T.A.R. Veneto, Sezione Prima con la sentenza n° 1500 del 12.04.2007**, poi ribadita in sede di ottemperanza dalla sentenza dello stesso **T.A.R. n° 938 del 13.03.2008**, ed infine dal **Consiglio di Stato, Sezione Quinta con sentenza n° 5013 del 21.08.2009**.

In conclusione, in materia di studi idraulici sussiste sempre una competenza prodromica e concorrente del geologo, non essendo configurabile - in difetto di espressa riserva di legge - una competenza monopolistica di un unico professionista (come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e civile, nonché dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Si invitano pertanto le Spett.li Amministrazioni in indirizzo ad accettare studi idraulici (alias verifica idraulica ed idrologica; alias studi idraulici ed idrologici; alias studi di compatibilità idraulica; alias relazione idraulica e relazione idrologica) a firma di geologi e, per l'effetto, a revocare, modificare e/o, comunque, annullare in sede di autotutela, entro e non oltre 5 giorni dalla presente, il bando di gara in oggetto e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per i motivi sopra riportati e, quindi, per tutelare l'interesse pubblico alla realizzazione di servizi della massima efficacia e completezza, oltre che i diritti ed interessi legittimi della categoria rappresentata.

Si avvisa, sin d'ora, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis del d.lgs. 163/2006, che, in mancanza di riscontro entro e non oltre il suddetto termine, saranno valutate tutte le azioni idonee per tutelare i diritti ed interessi sopra menzionati presso le sedi competenti, facendo salvi ulteriori motivi di impugnazione ed azioni risarcitorie, con conseguente aggravio di spese a carico dell'ente.

Si porgono distinti saluti.

 IL PRESIDENTE  
Gian Vito Graziano  


Si allegano:

1. copia fotostatica della sentenza n° 1500 del 12.04.2007 del T.A.R. Veneto, Sezione Prima;
2. copia fotostatica della sentenza n° 938 del 13.03.2008 del T.A.R. Veneto, Sezione Prima;
3. copia fotostatica della sentenza n° 5013 del 21.08.2009 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta.